

DETERMINAZIONE COMPENSI PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI (art. 16 D.M. 202/2014)

ATTIVO			
<i>scaglione</i>		<i>aliquota minima</i>	<i>aliquota massima</i>
<i>da</i>	<i>a</i>		
-	16.227,08	12,00%	14,00%
16.227,09	24.340,62	10,00%	12,00%
24.340,63	40.567,68	8,50%	9,50%
40.567,69	81.135,38	7,00%	8,00%
81.135,39	405.676,89	5,50%	6,50%
405.676,90	811.353,79	4,00%	5,00%
811.353,80	2.434.061,37	0,90%	1,80%
2.434.061,38	9.999.999.999,00	0,45%	0,90%

PASSIVO			
<i>scaglione</i>		<i>aliquota minima</i>	<i>aliquota massima</i>
<i>da</i>	<i>a</i>		
-	81.131,38	0,19%	0,94%
81.131,39	9.999.999.999,00	0,06%	0,46%

I compensi sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40% (ART. 16 D.M. 202/2014, co.4)

Per la determinazione del compenso dell'Organismo, cioè per posizionarsi nell'intervallo fra la percentuale minima e quella massima, si deve tenere conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni previste dalla legge, della complessità (economica gestionale e giuridica) delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata dall'esecuzione dell'accordo di composizione o del piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.